"Contiene dati personali da trattare ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003"

Centro Unico Stipendiale Interforze

Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00187 Roma
e-mail: cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it

All.: 2 (due); Ann.: //

OGGETTO: Conguagli di fine anno e Certificazione Unica 2023 (redditi 2022).

A **CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO** **00184 ROMA**
(cna_esercito@postacert.difesa.it)

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA MARINA MILITARE **00195 ROMA**
(mariugcra@postacert.difesa.it)

COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA **00185 ROMA**
(aerolog@postacert.difesa.it)

^^^ ^^^ ^^^

Riferimento: messaggio NoiPA n. 015 del 15 febbraio 2023;

Seguito: a. fg. M_D A0D32CC REG2022 0025911 del 25 gennaio 2022;
b. fg. M_D A0D32CC REG2022 0086727 del 14 marzo 2022
c. fg. M_D A0D32CC REG2023 0020637 del 31 gennaio 2023 (EI)
d. fg. M_D A0D32CC REG2023 0020638 del 31 gennaio 2023 (MM);
e. fg. M_D A0D32CC REG2023 0020640 del 31 gennaio 2023 (AM)

^^^ ^^^ ^^^

1. Premessa

Lo scrivente, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad effettuare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il conguaglio fiscale e previdenziale sulle somme corrisposte nell'anno precedente e a rilasciare, a valle delle operazioni di conguaglio, un'apposita Certificazione Unica attestante l'ammontare dei compensi corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta applicate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti e versati all'INPS.

Con il messaggio in riferimento (allegato A), NoiPA ha diramato le informazioni relative alle modalità operative con cui sono stati effettuati i conguagli relativi ai redditi 2022 e all'emissione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2023. Nei paragrafi a seguire si riportano i punti salienti del documento, integrati, laddove necessario, con ulteriori indicazioni ed approfondimenti.

2. Certificazione Unica 2023 (redditi 2022)

Le CU2023 (modello Sintetico) relative al personale amministrato saranno rese disponibili nell'Area Personale del portale NoiPA entro il 16 marzo 2023. Le stesse saranno accessibili per gli operatori degli Uffici Responsabili tramite "Archivio documenti" e le funzioni di ristampa "Elaborazione CU online" e "Ultimo CU elaborato" dell'applicativo "Gestione stipendi".

Le CU2023 relative ai creditori pignoratizi, ex coniugi ed eredi degli amministrati saranno rese disponibili dallo scrivente quanto prima, per il successivo recapito agli interessati da effettuare a

Digitally signed by VITO COLAMOREA
Date: 2023.02.27 14:52:00 CET

cura di codesti Centri stipendiali. Al fine di agevolare le attività di consegna, sono scaricabili, nella sezione "Gestione stipendi - Consultazioni di servizio - Riepiloghi", appositi elenchi nominativi per tipologia di certificazione (eredi, creditori pignoratizi, cessati, percettori di soli compensi accessori, ecc.).

Entro il termine del 16 marzo 2023 NoiPA provvederà, inoltre, all'invio all'Agenzia delle Entrate del modello ordinario delle CU2023.

3. Principali novità conguaglio anno d'imposta 2022 e CU2023

Il conguaglio relativo all'anno d'imposta 2022 è stato effettuato sulla base delle rilevanti modifiche normative al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)[1], introdotte dal Decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 e dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Leggi di bilancio 2022), già illustrate con le circolari a seguito a) e b) alle quali si rinvia per eventuali approfondimenti. Di seguito, si riportano gli elementi salienti che hanno avuto impatti significativi nella determinazione del conguaglio di fine anno.

3.1 Legge di bilancio 2022 – Riforma del sistema di tassazione delle persone fisiche

La legge di bilancio 2022, com'è noto, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche a far data dal 1° gennaio 2022.

NoiPA ha adeguato le procedure informatiche alle disposizioni sopra richiamate solo a partire dal 1° marzo 2022 mentre per i primi due mesi l'imposta e le detrazioni spettanti sono state calcolate in base alla normativa previgente. Tale disallineamento ha avuto impatti sul conguaglio fiscale 2022 che, oltre agli effetti dovuti alla rimodulazione delle aliquote fiscali e degli scaglioni di reddito, ha risentito in particolare dell'ulteriore detrazione eventualmente riconosciuta nei primi due mesi del 2022 e, necessariamente, recuperata in sede di conguaglio.[2]

3.2 Trattamento integrativo art. 1 D.L. 5 febbraio 2020, n. 3

Al personale amministrato, titolare di un reddito imponibile fiscale 2022 non superiore a 15.000 euro, in sede di conguaglio fiscale è stato riconosciuto il trattamento integrativo spettante, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale di 1.200 euro (codice identificativo 669 "Conguaglio art. 1 DL 3/2020).

Agli amministrati che nel corso del 2022 hanno percepito un reddito imponibile fiscale 2022 superiore alla soglia di 15.000, il trattamento integrativo eventualmente corrisposto nei mesi di gennaio e febbraio 2022 secondo le regole della previgente normativa[3], verrà recuperato in 8 rate di pari importo da febbraio a settembre 2023.

Infine, il trattamento integrativo spettante ai titolari di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 3/2020, così come novellato dalla legge di bilancio 2022, non è stato riconosciuto in sede di conguaglio, non essendo disponibili tutti gli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Il beneficio eventualmente spettante potrà essere fatto valere in sede di dichiarazione dei redditi.

3.3 Detrazioni per carichi di famiglia

Il D.Lgs. 230/2021, oltre ad istituire l'Assegno Unico e Universale, ha modificato, a partire dal 1° marzo 2022, l'art. 12 del TUIR in tema di detrazioni per carichi di famiglia.

Per effetto di tale variazione normativa, le detrazioni per figli complessivamente spettanti per l'intero anno sono state calcolate applicando la previgente normativa per i primi due mesi

[1] D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

[2] Con la legge di bilancio 2022, a partire dal 1° gennaio 2022, è stata abrogata l'ulteriore detrazione fiscale, prevista dall'art. 2 del D.L. 3/2020 per i redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000 euro

[3] L'art. 1 del D.L. 3/2020, prima delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, prevedeva il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 1.200 euro annui, a favore dei titolari di un reddito annuo complessivo non superiore a 28.000 euro.

dell'anno e le nuove norme in vigore dal 01/03/2022 per il restante periodo del 2022, in relazione alle situazioni di diritto registrate in banca dati.

Per quanto riguarda l'ulteriore detrazione prevista dalla previgente normativa per le famiglie con almeno quattro figli a carico[4], se il contribuente nel 2022 aveva diritto alla predetta detrazione, la stessa è stata rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione ed è stata quindi riconosciuta nella misura di 200 euro in presenza del coniuge a carico o 100 euro senza il coniuge a carico. Ai fini della spettanza, trattandosi di un "bonus" complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose, la composizione numerica del nucleo familiare è stata determinata con riferimento all'intero anno solare.

3.4 Addizionali regionali e comunali all'IRPEF

Le addizionali regionali e comunali all'Irpef, previste solo se per l'anno 2022 risulta dovuta l'Irpef, sono state determinate applicando le aliquote -fissate dalla Regione/Provincia autonoma e dal Comune in cui l'amministrato ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2022- al reddito di lavoro dipendente indicato ai punti 1 o 2 della CU2023.[5]

Le addizionali regionali e comunali relative all'anno 2022, indicate nei punti 22, 27 e 29 della CU2023, saranno applicate a cedolino dal mese di marzo al mese di novembre 2023.

Si rammenta che, a differenza dell'addizionale regionale, il versamento dell'addizionale comunale è effettuato in acconto e a saldo. Pertanto:

- nel punto 26 della CU2023 è riportato l'importo dell'acconto sull'addizionale comunale dovuta per l'anno 2022, trattenuta sui cedolini stipendiali da marzo a novembre 2022;
- nel punto 27 della CU2023 è riportato l'importo dell'addizionale comunale dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2022, che verrà trattenuta sui cedolini stipendiali da marzo a novembre 2023;
- nel punto 29 della CU2023 è indicato l'importo dell'addizionale comunale dovuta a titolo d'acconto per l'anno 2023, calcolato nella misura del 30% dell'addizionale totale (acconto + saldo) dovuta per l'anno 2022; anche l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per l'anno 2023 sarà trattenuta sui cedolini stipendiali da marzo a novembre 2023.

Per il personale cessato dal servizio nel 2022 o comunque prima del 1° febbraio 2023 non è stato effettuato il calcolo delle addizionali regionali e comunali, proprio perché il sostituto d'imposta è impossibilitato a trattenere gli importi dovuti in quanto non più in servizio. In capo a tali soggetti, poiché non è stato effettuato il conguaglio fiscale, rimane l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, così come specificato nelle annotazioni della CU2023.

3.5 D.P.C.M. del 04 agosto 2022 (c.d. "defiscalizzazione" comparto sicurezza):

Come già indicato nella circolare dello scrivente diramata a codesti Centri rispettivamente con i fogli a seguito c), d) ed e), il beneficio fiscale di cui al DPCM 4 agosto 2022 (cd. "defiscalizzazione"), anche per questo anno, è stato riconosciuto direttamente in occasione del conguaglio fiscale applicato nella mensilità di febbraio 2023.

La riduzione è stata applicata all'imposta lorda dovuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2022, fino ad un importo massimo di euro 491,00. In caso di incapienza della predetta imposta lorda, la parte eccedente è stata applicata sull'imposta dovuta sui medesimi compensi relativi agli anni precedenti ed assoggettati a tassazione separata.

L'importo della detrazione spettante verrà riportato nella CU2023. In particolare, al punto 384 della stessa sarà indicato l'importo della detrazione fruita mentre al punto 385 sarà indicato l'importo della detrazione eventualmente non fruita. I soggetti rientranti in quest'ultima casistica per poter usufruire della detrazione saranno tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.

[4] L'art. 12 comma 1-bis del TUIR, sino al 28 febbraio 2022, in presenza di almeno quattro figli a carico, riconosceva ai genitori un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

[5] Le aliquote applicabili per ciascuna Regione/Provincia autonoma/Comune sono reperibili sul sito www.finanze.gov.it

4. Conguagli fiscali e previdenziali

Nel cedolino di febbraio 2023 sono confluite le risultanze a credito o a debito del conguaglio fiscale relativo all'anno d'imposta 2022. Qualora l'importo del cedolino di febbraio non sia stato sufficiente per l'integrale recupero del conguaglio a debito, la parte residua sarà applicata nelle mensilità successive.[6]

Fanno eccezione i soli conguagli a debito relativi al trattamento integrativo (ART. 1 DL 3/2020) che, come specificato al precedente sottopara 3.2, saranno recuperati in 8 rate di pari importo.

Per i soggetti per i quali al momento dell'elaborazione del conguaglio risulti già segnalata nel sistema NoiPA una data di cessazione successiva al 1° febbraio dell'anno corrente, gli eventuali conguagli a debito e le addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

Per i soggetti con regolare contribuzione nel corso dell'anno, ma per i quali a fine anno risulti attribuito un regime contributivo esente, i conguagli previdenziali sono stati determinati in base all'ultimo regime contributivo associato nell'anno di riferimento e diverso da quello esente.

5. Casi di mancata effettuazione o applicazione dei conguagli

5.1 Personale in servizio per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso (es. aspettativa).

In tali casi, la CU è stata regolarmente elaborata e conguagliata. In merito alle risultanze contabili non applicate si specifica che:

- l'eventuale conguaglio a debito, certificato nel punto 469 – "*IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio*" della CU2023, verrà recuperato automaticamente dal sistema sulla prima rata utile (fino alla rata di dicembre compresa). In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro l'anno, sarà cura dell'Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall'interessato;
- eventuali risultanze a credito, invece, sono memorizzate in banca dati come "*prenotate al pagamento manuale*". Tali importi saranno rimborsati in maniera automatica da NoiPA mediante specifica emissione speciale (solitamente effettuata nel mese di giugno). Gli Uffici Responsabili, effettuati gli opportuni controlli, possono comunque inibire il pagamento automatizzato sospendendo il rimborso ovvero provvedendo ad anticiparlo. La sospensione o il pagamento manuale possono essere effettuati tramite la funzione "*Gestione arretrati - Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti*", disponibile nell'applicativo "Gestione Stipendi" del sistema NoiPA. Si rammenta che, in tal caso, occorre indicare nello spazio riservato alla "Rata di applicazione" lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione. Si riporta in allegato B, predisposto per ciascuna Forza Armata, l'elenco del personale interessato per l'effettuazione degli opportuni controlli.

5.2 Personale cessato o beneficiario di soli compensi accessori

Per il personale che ha percepito solo competenze accessorie e per quello cessato nel corso dell'anno d'imposta 2022 o comunque entro il 1° febbraio dell'anno corrente, NoiPA non ha proceduto all'effettuazione dei conguagli. Il personale interessato è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, così come indicato nel campo annotazioni della CU2023.

[6] Limitatamente al conguaglio fiscale, in caso di rinvio, il recupero avverrà con l'incremento degli interessi in ragione dello 0,50% mensile.

6. Rettifica delle CU2023 emesse

Qualsiasi variazione sui dati relativi all'anno d'imposta 2022 che hanno impatto ai fini fiscali e previdenziali comporta la necessità di procedere alla rielaborazione della certificazione già rilasciata, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile e pubblicazione sul portale NoiPA di una nuova versione della certificazione. Eventuali esigenze di correzione delle CU2023 dovranno essere autorizzate da questo Centro a seguito di motivata richiesta da inviare a cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it.

Le rettifiche potranno essere effettuate fino alla data di chiusura delle linee per l'elaborazione della rata di novembre prossimo (di massima 15 ottobre). Le CU rielaborate a seguito di rettifiche saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2023 (31 ottobre 2023).

Con l'occasione si richiama l'attenzione alla puntuale applicazione di quanto indicato al punto 4 dei fogli a seguito c), d) ed e) circa eventuali rettifiche delle CU del personale escluso dal riconoscimento del beneficio della defiscalizzazione.

6.1 Rielaborazione CU di partite cessate

La rielaborazione di una CU relativa ad una partita cessata non determina i conguagli previdenziali e contributivi; di conseguenza, non essendo quantificata né la maggiorazione del 18% né i conguagli contributivi, sulla CU rielaborata sono riportati i soli dati previdenziali risultanti dai cedolini emessi e quelli relativi agli eventuali compensi erogati fuori sistema comunicati dagli Uffici.

Per le partite la cui cessazione sia stata comunicata al sistema successivamente all'elaborazione da centro e, nei cui confronti, pertanto, è stato prodotto un modello CU con le addizionali interamente certificate, con la funzione "Elaborazione CU on line" è possibile elaborare un nuovo modello sul quale risulteranno automaticamente certificate le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita e con l'annotazione "obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui gli Uffici Responsabili intervengano "manualmente" sui conguagli risultanti dall'elaborazione automatica, movimentandoli tramite la funzione di aggiornamento "Debiti vari", un'eventuale rielaborazione non terrà conto dei conguagli inseriti manualmente e, pertanto, la successiva gestione degli stessi dovrà essere curata direttamente dagli uffici.

7. Considerazioni finali

In relazione a quanto precede nei punti precedenti, si sensibilizzano codesti Comandi nel porre in essere adeguata e tempestiva attività informativa nei confronti degli amministrati in merito all'eventuale emissione di una CU rielaborata (circostanza che potrebbe non essere autonomamente rilevata dagli stessi), onde renderne possibile la corretta valorizzazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, rammentando agli stessi che, in caso di utilizzo della dichiarazione precompilata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è necessario rettificare i dati proposti con quelli indicati nella nuova certificazione unica.

Si coglie, altresì, l'occasione per rammentare che, in caso di erogazione di somme non spettanti, per poter riallineare la posizione fiscale e contributiva degli amministrati è necessario procedere al recupero delle somme erroneamente erogate e all'annullamento dei cedolini interessati. Solo a valle di tali operazioni è possibile procedere alla rielaborazione della CU (ove possibile in relazione alle scadenze previste), ovvero al rilascio di apposita dichiarazione a firma del sostituto d'imposta.

Si raccomanda, infine, di volersi scrupolosamente attenere alle indicazioni fornite in tema di rielaborazione delle Certificazioni Uniche. Tale attività, che è possibile effettuare in maniera completamente autonoma sino al mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, se

posta in essere in maniera tempestiva previene eventuali contenziosi con gli amministrati o di incorrere in inopportune sollecitazioni da parte di enti esterni all'A.D., riducendo il carico di lavoro e l'utilizzo ultroneo di risorse umane e materiali.

8. La presente circolare è pubblicata nella sezione Circolari del sito web istituzionale del CUSI all'indirizzo www.difesa.it/SMD_/Centro_Unico_Stipendiale_Interforze

IL DIRETTORE
(Contrammiraglio Vito COLAMOREA)